



Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie europee in attuazione del
D.Lgs. n. 36/2023

Approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione ATO-MB n. 23 del 22/07/2024

Sommario

<i>Titolo I - Disposizioni generali</i>	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Soggetti destinatari	3
Articolo 3 - Principi	3
Articolo 4 - Ambito di applicazione	3
Articolo 5 - Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile unico del procedimento	4
Articolo 6 - Centrali di committenza e piattaforme di approvvigionamento	4
Articolo 7 - Fasce di importo	4
Articolo 8 - Programmazione	5
Articolo 9 - Modalità di acquisizione	5
Articolo 10 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e sulle autodichiarazioni dell'operatore economico	5
Art. 11 – Imposta di bollo	5
<i>TITOLO II: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</i>	6
Art. 12 - Avvio della procedura: Determina a contrarre	6
Art. 13 - Scelta del contraente: requisiti e criteri di selezione	7
Art. 14 - Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice	7
Art. 15 - Criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta	8
Art. 16 - Affidamento ed aggiudicazione	8
Art. 17 - Stipula del contratto	8
<i>TITOLO III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FASCE DI IMPORTO</i>	9
Art. 18 - Procedure per l'affidamento di beni servizi e forniture	9
Art. 19 - Contratti pubblici (beni, servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a € 39.999,99	9
Art. 20 – Affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a € 39.999,99	10
Art. 21 - Contratti pubblici (beni, servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino all'importo previsto per l'affidamento diretto (= € 140.000,00 per servizi e forniture)	10
Art. 22 – Affidamento di contratti pubblici da € 40.000,00 ad € 140.000,00	11
Art. 23 - Affidamento di contratti pubblici (beni, servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo superiore a € 140.000,00 e fino alla soglia europea	11
<i>TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>	12
Art. 24 - Entrata in vigore e modifiche	12

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza, di seguito ATO-MB, dando attuazione alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e s.m.i. (di seguito Codice), tenuto conto delle specifiche funzioni ed esigenze dell'ATO-MB ed individuando altresì le modalità operative e di gestione più efficienti delle medesime.
2. L'ATO-MB, in ragione delle funzioni e dei servizi affidati dalla normativa in materia, non esegue e pertanto non affida lavori ad operatori economici, bensì solo servizi e forniture. In virtù di ciò, il presente Regolamento non prenderà in considerazione l'affidamento di lavori sopra o sottosoglia.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Sia la Stazione appaltante che gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e del presente Regolamento.

Articolo 3 - Principi

1. Il presente regolamento è basato sui principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, i quali guidano l'ATO-MB nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento. Nelle procedure di gara, la stazione appaltante e l'operatore economico si adeguano anche ai principi di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità e divieto di frazionamento artificioso degli acquisti, incoraggiando lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale attraverso la ricerca e la scelta delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente.
2. Nel rispetto del Codice si applica il principio di rotazione sia per gli affidamenti diretti che per le procedure ordinarie.
3. È assicurata la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici mediante il ricorso alle piattaforme che assicurano le misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali e la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte e l'accessibilità a dati e informazioni.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di acquisizione di beni, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
2. Esulano dall'applicazione del presente Regolamento le categorie di appalti esclusi nei settori ordinari individuati dal Codice.
3. Esulano inoltre dall'applicazione del presente Regolamento le spese minute che vengono rimborsate con cassa economale in ossequio al Regolamento di Programmazione e contabilità dell'ATO-MB con il quale è stata disciplinata tale tipologia di spese.

Articolo 5 - Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento deve essere individuato e nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) in possesso dei requisiti indicati dal Codice per il corretto svolgimento delle varie fasi delle procedure di acquisizione. Nelle procedure di affidamento dell'ATO-MB il RUP coincide con la figura del Direttore Generale in base al modello di organizzazione adottato dall'Azienda, il cui nominativo è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento.
2. Per ogni singola procedura potrà essere, eventualmente, individuato anche un Responsabile unico del procedimento che coadiuva il RUP nelle fasi precedenti il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.
3. L'Azienda adotta preventivamente tutte le misure adeguate a prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi in tutte le fasi di svolgimento ed esecuzione della procedura.

Articolo 6 - Centrali di committenza e piattaforme di approvvigionamento

1. L'ATO-MB per gli acquisti di beni, servizi o forniture di importo pari o superiore ad € 5.000, è sempre tenuto a verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare gli strumenti di acquisto attivi su Consip o su altre centrali di committenza;
2. È possibile il ricorso alle piattaforme elettroniche di approvvigionamento (come, ad esempio, MEPA o SINTEL) qualora non siano disponibili le categorie merceologiche di interesse nell'ipotesi di cui al comma 1 o qualora sia più conveniente ed efficiente la prestazione cercata sulla piattaforma;
3. Nelle ipotesi di cui sopra, se dalla ricerca non risultino disponibili le categorie merceologiche di interesse, l'ATO-MB potrà attivare le procedure previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Fasce di importo

1. Ai fini della scelta della procedura di acquisto e dello strumento da utilizzare sono definite le seguenti fasce di valore economico (IVA esclusa):
 - Forniture di beni e servizi:
 - a) fino a euro 5.000 è possibile procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici e senza previo ricorso alle centrali di committenza;
 - b) da euro 5.000,01 a euro 39.999,99 si può procedere all'affidamento diretto o alle altre procedure ordinarie previste dal Codice;
 - c) da euro 40.000,00 a 139.999,99 previa richiesta dell'autorizzazione all'ente controllante (Provincia di Monza e della Brianza) si può procedere all'affidamento diretto o, in alternativa, previa pubblicazione di manifestazione di interesse e/o consultazione di almeno n. 3 operatori economici si può procedere ad una negoziata senza bando solo nei casi consentiti dal Dlgs. n. 36/2023;
 - d) da euro 140.000,00 alla soglia comunitaria ex art. 14 del Codice si procede con negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici ove esistenti.
2. Per le spese effettuate mediante il fondo economale, è consentito l'utilizzo di carta di credito o contanti per un importo massimo di € 1.000,00 nel rispetto della normativa e del Regolamento di programmazione e contabilità ATO-MB vigenti.
3. Le procedure saranno esaminate nel dettaglio al Capo III del presente Regolamento.

Articolo 8 - Programmazione

1. ATO-MB adotterà il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi qualora siano previsti affidamenti il cui importo sia pari o superiore alla soglia prevista dal Codice.

Articolo 9 - Modalità di acquisizione

1. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e forniture, l'ATO-MB procede, in via prioritaria all'affidamento per le categorie merceologiche di interesse secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) adesione alle convenzioni attive su CONSIP;
 - b) ricorso ai portali per gli acquisti in rete (MEPA o SINTEL);
 - c) ricorso all'Albo fornitori attivo sulla piattaforma TRASPARE;
 - d) ricorso al libero mercato.
2. La scelta della più idonea tra le citate modalità per l'approvvigionamento è determinata dalle caratteristiche del bene o servizio, dalle prescrizioni della normativa, dalla valutazione complessiva di scelta del contraente, dalla qualità dei beni e dei servizi offerti attraverso le Centrali di Acquisto e/o piattaforme elettroniche rispetto alle esigenze e dai prezzi praticati dagli operatori.
3. Nel caso di ricorso ai portali di cui al punto b), gli strumenti che si possono utilizzare per gli affidamenti tramite procedura negoziata sono la richiesta di offerta (RDO) semplice o evoluta. Per gli affidamenti diretti, invece, gli strumenti sono i seguenti:
 - ordine diretto di acquisto (ODA) per i beni ed i servizi presenti nel catalogo elettronico;
 - trattativa diretta (TD) per la richiesta di preventivo rivolta ad un unico operatore economico;
 - confronto a seguito di richiesta di preventivi rivolta a più operatori economici.
4. A prescindere dal valore dell'affidamento, quando si debba procedere all'affidamento di beni/o servizi informatici e di connettività, risulta applicabile quanto disposto dall'art. 1 co. 512 L. n. 208/2015 e si dovrà procedere pertanto all'acquisto tramite strumenti di acquisto e negoziazione di CONSIP o dei soggetti aggregatori.

Articolo 10 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e sulle autodichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
2. ATO-MB acquisisce dall'operatore economico la dichiarazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, relativa al conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, relativi ad appalti/commesse pubbliche e ai soggetti delegati ad operare su detto conto.
3. Nella propria attività di controllo, la Stazione appaltante procede con le verifiche sulle autocertificazioni prodotte dagli operatori economici ai sensi del DPR n. 445/2000 secondo le modalità definite dagli artt. 14 e ss. del presente Regolamento.

Art. 11 – Imposta di bollo

Nella corrispondenza con l'operatore economico o nella scrittura privata deve essere altresì specificata la richiesta all'operatore economico di ottemperare al pagamento dell'imposta di bollo sul contratto in base al valore, così come previsto dall'art. 18 co. 10 del Codice e dall'Allegato I.4, come di seguito indicato:

Fascia di importo contratto (valore in euro)	Imposta (valore in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

TITOLO II: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 12 - Avvio della procedura: Determina a contrarre

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in merito alla possibilità che, per le procedure di affidamento diretto, la Determina di aggiudicazione possa essere unica e semplificata, il Direttore Generale valuta l'opportunità, per affidamenti di particolare complessità, di redigere due Determine: la Determina a contrarre e la Determina di aggiudicazione.
2. La procedura di affidamento di beni, servizi e forniture, di norma, prende avvio con la Decisione a contrarre o con atto equivalente che deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) Oggetto dell'affidamento e Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile e l'imputazione del costo a bilancio;
 - c) Procedura di selezione del contraente, Criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, Il numero degli operatori economici da invitare (solo in caso di procedura negoziata);
 - d) La verifica del rispetto del principio di rotazione o le eventuali motivazioni di deroga;
 - e) La verifica di congruità dell'offerta effettuata dal RUP;
 - f) Il possesso dei requisiti di carattere generali e di quelli speciali, laddove previsti dalla lex specialis;
 - g) Le principali condizioni contrattuali;
 - h) L'operatore economico affidatario e le ragioni della scelta dello stesso sulla base della comparazione dei listini di mercato ovvero di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe ovvero dall'analisi dei prezzi praticati da altre P.A. ovvero dal confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (solo in caso di affidamento diretto);
 - i) Indicazione del CIG;
 - j) Nomina del RUP;
3. Nell'affidamento diretto, la Decisione a contrarre coincide con l'atto di aggiudicazione che pertanto può essere unica e successiva all'individuazione del contraente; nella stessa si dovrà contestualmente illustrare il percorso logico e l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Stazione appaltante. Della scelta del soggetto con cui procedere all'affidamento diretto ne deve essere sempre data evidenza relativamente all'opportunità e della convenienza economica, del rispetto della rotazione e della qualificazione dell'operatore economico.

Art. 13 - Scelta del contraente: requisiti e criteri di selezione

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei seguenti requisiti di ordine speciale minimi, eventualmente stabiliti nella decisione di contrarre o atto ad essa equivalente, di cui all'art. 100 del Codice:
 - a) idoneità professionale (dimostrati attraverso l'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti Ordini professionali);
 - b) capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali.
1. I requisiti di ordine speciale devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento.

Art. 14 - Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice

1. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore o uguale a € 39.999,99 gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o anche tramite documento di gara unico europeo (DGUE).
2. Resta inteso che, nelle procedure di affidamento diretto di importo fino ai € 39.999,99 i requisiti di ordine speciale ex art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice, potranno non essere richiesti dalla Stazione appaltante (e, pertanto, non dichiarati nella dichiarazione sostitutiva) in quanto sufficiente la dimostrazione delle c.d. "documentate esperienze pregresse idonee", così come richiesto dall'art. 50 del Codice.
3. ATO-MB verifica, con cadenza semestrale, le dichiarazioni rese dall'affidatario, previo sorteggio di un campione individuato con la seguente modalità: la struttura preposta individuerà con sorteggio, tra gli operatori economici affidatari di contratti nel semestre di riferimento, i soggetti da sottoporre ai controlli nella misura del 10%. Ai fini del sorteggio, a ciascun operatore economico affidatario è attribuito un numero progressivo, sulla base dell'ordine di registrazione della decisione di contrarre nel sistema di gestione documentale. Tale operazione viene svolta attraverso un sistema di generazione di numeri casuali e deve essere verbalizzata.
4. Tutte le autocertificazioni rese dall'operatore economico sorteggiato dovranno essere oggetto di verifica.
5. Per gli affidamenti di contratti pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00 e fino all'importo previsto per l'affidamento diretto vanno effettuati i seguenti controlli:
 - a) consultazione casellario ANAC;
 - b) verifica DURC;
 - c) visura CCIAA o albo professionale;
 - d) verifica sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - e) verifica casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice;
 - f) verifica del pagamento delle imposte/tasse e dei contributi previdenziali;
 - g) verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
6. Qualora la verifica non confermi il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva, ATO-MB procederà alla:
 - risoluzione del contratto;
 - escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
 - comunicazione all'ANAC;

- sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
7. Per tutte le procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00, le verifiche sono svolte dalla Stazione appaltante, solo con riferimento all'aggiudicatario, tramite la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Art. 15 - Criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta

1. Nel caso di affidamento diretto, ATO-MB affida l'appalto all'operatore economico che presenta il preventivo che maggiormente soddisfa le esigenze della Stazione appaltante.
2. Per le procedure negoziate l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso come previsto all'art. 108 comma 2 e comma 3 del Codice.

Art. 16 - Affidamento ed aggiudicazione

1. L'affidamento e l'aggiudicazione si perfezionano con apposita determina successivamente trasmessa al soggetto aggiudicatario.
2. In tutti i casi in cui si procede ad affidamento diretto, la Determina a contrarre, (ex art. 17 comma 2 del Codice) secondo quanto previsto all'art. 12, co. 3 del presente Regolamento, costituisce atto unico di avvio e di conclusione della procedura di affidamento. Tale atto deve individuare l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 17 - Stipula del contratto

1. Il Direttore Generale è il soggetto che può impegnare la Stazione appaltante nei confronti di terzi tramite la sottoscrizione del contratto.
2. La stipula del contratto può avvenire, alternativamente, con le seguenti modalità:
 - a) scambio di corrispondenza tramite piattaforme elettroniche di approvvigionamento
 - b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti;
 - c) altre modalità previste dall'art. 18 del Codice.
2. Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata o, secondo le modalità tecniche proprie di cui alla lett. a) del comma precedente.
3. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, così come previsto dall'art. 18, comma 3, lettera d) del Codice.
4. Nello scambio di corrispondenza con l'operatore economico, deve essere evidenziato che, successivamente alla stipula del contratto, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
5. Il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo secondo quanto indicato all'art. 11 del presente Regolamento.

TITOLO III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FASCE DI IMPORTO

Art. 18 - Procedure per l'affidamento di beni servizi e forniture

1. Le procedure si distinguono a seconda in base al diverso valore degli affidamenti, come segue:
 - procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.999,99 + iva;
 - procedure per l'affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + iva e inferiori alle soglie europee;
2. È sempre fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui agli artt. 70 ss. del Codice.

Art. 19 - Contratti pubblici (beni, servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a € 39.999,99

1. ATO-MB può procedere con la richiesta di preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione. È comunque fatta salva la facoltà per il RUP di chiedere il preventivo a più operatori economici.
2. Se il RUP, in considerazione del valore economico molto limitato dell'affidamento, matura la decisione di non richiedere preventivi a più operatori economici, lo stesso sarà comunque tenuto a motivare la scelta dell'operatore economico individuato, giustificandone la convenienza dell'importo offerto attraverso queste modalità: confronto con listini pubblici (es. prezzari regionali/tariffe professionali); confronto con altre P.A.; confronto con prezzi MEPA; struttura del mercato e/o effettiva assenza di alternative.
3. Nella Determina a contrarre, dovranno inoltre, essere approfonditi i seguenti profili: a) profilo della convenienza economica; b) rispetto del principio di rotazione degli affidamenti; c) sussistenza dei requisiti richiesti relativamente alla motivazione dell'affidamento.
4. È comunque facoltà del RUP effettuare un'indagine di mercato mediante pubblicazione, sul sito di ATO-MB, di un avviso aperto, per almeno 10 giorni, approvato da una specifica Determina a contrarre. L'avviso comporta solo un'attività meramente istruttoria del RUP in quanto nessun preventivo offerto vincola in alcun modo l'Azienda Speciale all'affidamento del contratto. Con tale avviso, dunque, viene richiesto l'invio di preventivi ed altra documentazione in base agli elementi di valutazione, eventualmente individuati nell'avviso stesso.
5. La richiesta di preventivo all'Operatore economico deve contenere:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche del bene, servizio o fornitura;
 - b) qualora definibile, il valore economico massimo dell'affidamento;
 - c) i tempi di esecuzione;
 - d) i requisiti generali e speciali ai fini della partecipazione;
 - e) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
 - f) l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - g) le modalità e tempistiche di presentazione del preventivo;
6. Con la presentazione del preventivo, l'Operatore economico dovrà inoltre allegare:
 - a) informativa sul trattamento dati personali;
 - b) Patto di integrità (firmato digitalmente dall'operatore economico);
 - c) modello di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dal quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
 - d) dichiarazione conto corrente dedicato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010.

7. A seguito di istruttoria condotta dal RUP e depositata agli atti, individuato il preventivo migliore, il RUP potrà procedere con richiesta di offerta secondo le modalità indicate nell'art. 9 co. 1 lett a), b) e c) del Regolamento per gli acquisti con importo superiore ad € 5.000,00.

Art. 20 – Affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a € 39.999,99

1. I controlli devono avvenire secondo le modalità descritte all'art. 14 del presente Regolamento, a cui si rimanda integralmente.
2. ATO-MB procede all'affidamento diretto con Determina a contrarre o di aggiudicazione, che abbia i contenuti di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
3. L'affidamento diretto deve avvenire, in ogni caso, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e a condizioni economiche e/o prestazionali valutate congrue rispetto a quelle praticate nel mercato di riferimento.
4. Al fine di valutare le concrete condizioni di mercato e la congruità dei prezzi offerti per le prestazioni richieste, il responsabile di progetto può adottare qualsiasi modalità per un confronto con le condizioni economiche di mercato prevedibilmente ritraibili, quali esemplificativamente: richieste di preventivi, preventivi precedentemente acquisiti per prestazioni analoghe, contratti conclusi da altri enti del sistema camerale o da altre pubbliche amministrazioni, disamina delle condizioni proposte al pubblico da operatori del settore, risultati di procedure desumibili dalle pubblicazioni sui siti degli enti pubblici, indagine informale effettuata sulla rete, confronto di listini e prezziari normalmente in uso per la categoria merceologica.
5. La stipula del contratto avviene secondo le modalità descritte all'art. 17 del presente Regolamento, a cui integralmente si rimanda.

Art. 21 - Contratti pubblici (beni, servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino all'importo previsto per l'affidamento diretto (= € 140.000,00 per servizi e forniture)

1. Così come indicato all'art. 7 co, 1 l c) del presente Regolamento, ATO-MB può procedere con l'affidamento diretto previa autorizzazione dell'ente controllante (Provincia di Monza e della Brianza) o, in alternativa, previa pubblicazione di manifestazione di interesse e/o consultazione di almeno n. 3 operatori economici si può procedere ad una negoziata senza bando, solo nei casi consentiti dal Dlgs. 36/2023 nel rispetto del principio di rotazione.
2. La richiesta di preventivo deve contenere:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche del bene, servizio o fornitura;
 - b) i tempi di esecuzione;
 - c) i requisiti generali e speciali ai fini della partecipazione;
 - d) l'indicazione del RUP;
 - e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;
 - f) le modalità e tempistiche di presentazione del preventivo;
3. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:
 - a) Informativa sul trattamento dati personali;
 - b) Patto di integrità (che deve essere firmato digitalmente dall'operatore economico);
 - c) dichiarazione conto corrente dedicato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010.
4. Le dichiarazioni integrative. Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore economico deve provvedere alla trasmissione del DGUE.

5. La richiesta di preventivo deve essere inviata all'operatore economico tramite le piattaforme elettroniche di approvvigionamento

Art. 22 – Affidamento di contratti pubblici da € 40.000,00 ad € 140.000,00

1. Acquisito il preventivo, ATO-MB procede ad effettuare i controlli, secondo le modalità previste dal precedente art. 14 del presente Regolamento.
2. Acquisiti gli esiti dei controlli di cui al co. 1, ATO-MB procede all'affidamento secondo quanto indicato all'art. 12 del presente Regolamento. ATO-MB procede alla stipula del contratto secondo le modalità descritte all'art. 17 del presente Regolamento, a cui integralmente si rimanda.

Art. 23 - Affidamento di contratti pubblici (beni, servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo superiore a € 140.000,00 e fino alla soglia europea

1. Come già indicato all'art. 7 co. 1 l d) del presente Regolamento, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + IVA ed inferiori alle soglie europee + IVA l'ATO-MB ricorre alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e), individuati sulla base di indagini di mercato finalizzate alla raccolta di manifestazioni di interesse, ovvero tramite ricorso ad elenchi di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico.
2. Nella scelta degli operatori da invitare alle procedure negoziate, l'ATO-MB utilizza indagini di mercato tramite richiesta di manifestazione di interesse o gli elenchi di operatori economici iscritti all'Albo fornitori. Non si procede tramite sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, salvo situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
3. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all'indagine di mercato, a firma del Direttore Generale e deve riportare i seguenti elementi:
 - a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - b) caratteristiche dei lavori, forniture o servizi da affidare;
 - c) importo massimo dell'affidamento;
 - d) procedura che si intende seguire;
 - e) motivazioni della scelta della procedura;
 - f) eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;
 - g) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - h) principali condizioni contrattuali;
4. In casi debitamente motivati, l'ATO-MB può non richiedere la garanzia definitiva (es. per prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione, ecc). Se richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale.
5. Per gli affidamenti in oggetto, l'ATO-MB procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice, come già indicato all'art. 15, co 2 del presente Regolamento.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 - Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on line di ATO-MB. Dalla sua entrata in vigore, si considerano abrogate tutte le disposizioni dei precedenti Regolamenti in materia.
2. Per quanto non previsto espressamente, si applica la normativa vigente in materia.
3. Successive modifiche od integrazioni del Codice, della normativa in materia, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione dei contratti prevarranno, in quanto compatibili ed applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento che si intenderanno di diritto implicitamente abrogate.